



**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
DELLA PROVINCIA DI TORINO**

**TESTO UNICO DELLA
TARIFFA DEGLI ONORARI
PER LE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
DELL'ARCHITETTO E DELL'INGEGNERE**

**AGGIORNAMENTO IN BASE
AL D.M. 11/6/87 N° 233 (G.U. N° 138 DEL 16/6/87)
E D.M.G. e G. 3/9/97 N° 417 (G.U. 4/12/97 N° 283)**

L. 2 marzo 1949, n. 143

Testo unico della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dell'ingegnere e dell'architetto con gli aggiornamenti disposti con DM 21 agosto 1958, DM 25 febbraio 1965, DM 18 novembre 1971, DM 13 aprile 1976, DM 29 giugno 1981 e DM 11 giugno 1987

CAPO I. -- NORME GENERALI art.1-11

CAPO II. -- COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTROTECNICA art.12-28

CAPO III. -- INVENTARI - CONSEGNE art.29-31

CAPO IV. -- LAVORI TOPOGRAFICI art.32-44

CAPO V. -- CAVE E MINIERE art.45-51

CAPO VI. -- INGEGNERIA NAVALE art.52-62

TABELLA A

TABELLA B

TABELLA C -- COLLAUDO ART. 19-B DELLA TARIFFA

TABELLA D -- COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO (ART. 19 c)

TABELLA E -- ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

TABELLA F

TABELLA G (art. 27-a)

Articolo 1.

La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, numero 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

Articolo 2.

Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a percentuale, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a quantità, ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a vacazione, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a discrezione, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per analogia.

Quando una prestazione è richiesta con speciale urgenza, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

Articolo 3.

Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

Articolo 4.

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacazione in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione e alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacazione:

- a) i rilievi di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per rettifiche di confini e simili;

b) le competenze per trattative con le autorità e con confinanti, le pratiche per espropri e locazioni, i convegni informativi e simili;

c) il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;

d) le varianti ai progetti di massima, durante il corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere. Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di lire 18.000 per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di lire 13.500 all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri ed architetti e di lire 9.500 per ogni altro aiuto di concetto.

Quando nei casi previsti dalla seguente tariffa, l'onorario a vacazione è integrativo di quelli a percentuale od a quantità il compenso orario è ridotto alla metà.

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi possono essere aumentati fino al 50 per cento.

Articolo 5.

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le consulenze anche per le prestazioni seguenti e simili e in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia.

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;

b) esperienze, prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi d'acqua;

c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;

e) organizzazione razionale del lavoro;

f) perizie estimative dei beni in forma di parere verbale o di lettera, memorie e perizie stragiudiziali in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;

g) giudizi arbitrali, amichevoli componimenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;

h) collaudi di strutture complesse in cemento armato;

i) opere di consolidamento, restauri architettonici;

l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;

m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore a lire 250.000;

n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di lire 3.066,06.

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

Articolo 6.

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio ad opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, di diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazione o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzioni di disegni eccedenti la prima copia;

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazione o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le ordinarie tariffe chilometriche.

Articolo 7.

Quando un incarico viene dal committente affidato a più professionisti riuniti in collegio, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

Articolo 8.

I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse percepire compensi da terzi in forza di convenzioni o di capitolato, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

Articolo 9.

Il professionista ha diritto di chiedere al committente il deposito delle somme che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle spese da anticipare.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al pagamento di acconti fino alla concorrenza del cumulo delle spese e del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita. Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

Il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i sessanta giorni dalla consegna della stessa: dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli interessi legali raggugliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

Articolo 10.

La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente articolo 18.

Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

Articolo 11.

Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, restano sempre riservati a questi ultimi i diritti di autore conformemente alle leggi.

La tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con accordi diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

Articolo 12.

Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo articolo 17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) la esecuzione di un'opera, cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

Articolo 13.

Gli onorari a percentuale comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio -- sia di concetto che d'ordine -- di cancelleria, di copisteria di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.

Il professionista, per i lavori da liquidarsi a percentuale, ha facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero d'accordo col committente, di conglobare tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6 in una cifra che non potrà superare il 60% degli onorari a percentuale.

Articolo 14.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente, avvertendo che, se un lavoro professionale interessa più di una categoria, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

CLASSE I Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative

a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili.

Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiati su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza. Organismi costruttivi in metallo.

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. Restauri artistici e piani regolatori parziali.

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale. Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le strutture antisismiche.

CLASSE II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali.

a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

b) Impianti della industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentari e tintorie.

c) Impianti della industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

CLASSE III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi.

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, della energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici.

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

CLASSE IV Impianti elettrici.

a) Impianti termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e della elettrometallurgia.

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazioni e di conversione, impianti di trazione elettrica.

c) Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelegrafia.

CLASSE V Macchine isolate e loro parti.

CLASSE VI Ferrovie e strade.

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie in montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

CLASSE VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza da computarsi a parte.

a) Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice e produzione di energia elettrica.

c) Opere di navigazione interna e portuali.

CLASSE VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua - Fognature urbane.

CLASSE IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali.

a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche. Strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e

richiedenti calcolazioni particolari.

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

Articolo 15.

A) Prestazioni per l'esecuzione di opere

Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza allo intero svolgimento dell'opera -- dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione -- le sue competenze sono calcolate in base alla percentuale del consuntivo lordo dell'opera indicata alla tabella A. A questi effetti, per consuntivo lordo dell'opera si intende la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'applicazione della tabella per importi intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di lire 250.000 il compenso è valutato a discrezione.

Articolo 16.

Gli onorari dell'art. 15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano solo parzialmente eseguite alcune delle particolari operazioni specificate all'art. 19, sempreché l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

Articolo 17.

Sono esclusi dagli obblighi del professionista, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dai lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un maggiore compenso, da valutarsi discrezionalmente entro il limite del 50 per cento della quota spettante per la direzione lavori, quando, per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richieda da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

Articolo 18.

Quando le prestazioni del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma si limitano solo ad alcune funzioni parziali, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art. 10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla sola assistenza al collaudo od alla sola liquidazione dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo della opera corrispondente, o in mancanza al suo attendibile preventivo.

Nel caso di sospensione dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso sono da computarsi a parte gli eventuali compensi a vacazione per le prestazioni di cui all'art. 4, il rimborso delle spese di cui all'art. 6 e gli oneri di cui all'art. 17.

Articolo 19.

Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

- a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;
- b) compilazione del preventivo sommario;
- c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni d'insieme in numero ed in scala sufficiente per identificarne tutte le parti;

c) progetto esecutivo	0,05	0,06	0,06	0,04	0,04	0,06	0,03	0,04
	0,15	0,17	0,17	0,13	0,11	0,18	0,09	0,12

Quando lo studio statico od architettonico presenta nel complesso o nei particolari notevole importanza, al professionista compete un compenso integrativo da valutarsi a norma delle corrispondenti o analoghe voci di tariffa, oppure a discrezione. Per la direzione dei lavori e per altre prestazioni complementari (lettere e, f, g, h, i ed l della tabella B) l'onorario va commisurato alle corrispondenti aliquote, ma limitatamente alle singole prestazioni eseguite. Vanno applicate -- se non sono in contrasto con le attuali -- le altre complementari norme di tariffa, non escluse quelle di cui ai numeri 4 (compensi a vacanze), 6 (rimborso spese), 18, 21, 43 e 44, con le modifiche contenute in tutte le presenti norme.

Articolo 20.

Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di tipo e di caratteristiche costruttive identiche, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezioni, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

Articolo 21.

Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con soluzioni distinte e diverse, il compenso dovuto al professionista è valutato discrezionalmente e può anche arrivare fino al doppio delle aliquote dell'art. 19, lettere a) b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al doppio delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno sviluppo di elaborati tecnici e contabili superiori al normale.

Analogamente possono aumentarsi fino al doppio le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di lavori di trasformazione di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

Articolo 22.

Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato o la progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure, ove possibile, sul costo preventivato della parte non eseguita.

Articolo 23.

Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

D) Misura e contabilità dei lavori.

23-a) La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti documenti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, sono valutati in base alla tabella E e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) Aggiornamento dei prezzi.

23-b) L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso progettista, sarà compensato come appresso.

a) se in base a semplici variazioni percentuali dei primitivi prezzi con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazioni d, della tabella B) con un minimo di L. 6.132;

b) se in base a nuove analisi, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B); con un minimo di L. 12.264;

Se l'aggiornamento viene eseguito da professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno maggiorate del 25 per cento per incarico parziale.

F) Revisione dei prezzi.

23-c) La revisione analitica dei prezzi contrattuali di appalto è compensata con una aliquota pari al 40 per cento di quella fissata per la contabilità dei lavori (tabella E), applicata all'importo lordo revisionato.

Se la revisione viene effettuata in base ad analisi già compilate e inserite in progetto o in contratto, l'aliquota suddetta viene

ridotta al 20 per cento.

Se la revisione che si compie non si riferisce ai prezzi correnti ma a quelli di un appalto svolto in epoca anteriore, agli effetti dello onorario l'importo revisionato sarà aggiornato applicando gli stessi coefficienti di adeguamento relativi ai collaudi.

Infine, se la revisione è eseguita dallo stesso professionista che presta la sua assistenza all'intero svolgimento dell'opera e ne redige la contabilità, il relativo onorario è ridotto del 25 per cento.

Articolo 24.

G) Prestazioni per perizie estimative.

Per le perizie estimative particolareggiate -- oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 -- è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori alle L. 250.000 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per perizia particolareggiata si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata di descrizioni, di computi e, ove occorrono, di tipi.

Se la perizia è sommaria -- cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc., esposto in una breve relazione riassuntiva -- le suddette aliquote vengono ridotte alla metà.

24-a) Se la perizia è analitica -- ossia la perizia particolareggiata è integrata da specifiche distinte dello stato e del valore delle singole strutture dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato -- il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote doppie di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

Articolo 25.

Per i beni rustici (terreni e fabbricati) e per le aree da fabbrica si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art. 14.

Articolo 26.

Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, rateizzo di quote, valutazioni in contraddittori e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio.

Quando la perizia divisionale viene completata con un progetto divisionale, gli onorari di cui sopra possono essere anche triplicati.

Articolo 27.

Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per danni, per espropriazioni parziali e simili, l'onorario dovuto è quello competente al cumulo delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

27-a) Quando la perizia estimativa va riferita a prezzi anteriori a quelli correnti al 1° gennaio 1947, l'onorario risultante dall'applicazione delle percentuali della tabella F va maggiorato, a seconda dell'anno di riferimento, della corrispondente percentuale di adeguamento indicata nella tabella G.

27-b) Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti separatamente per le singole unità immobiliari, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengano a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

Articolo 28.

Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del

9,198 per cento del fitto annuo sulle prime	L. 150.000
---	------------

6,132 per cento sul fitto eccedente fino a	L. 450.000
--	------------

3,066 per cento sull'eccesso	
------------------------------	--

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanza di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Articolo 29.

Per la compilazione di inventari e consegne -- oltre il compenso integrativo a vacazione a norma dell'art. 4 per le operazioni da compiersi sopra luogo, ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6 -- è dovuto al professionista un compenso da valutarsi:

- 1) per i beni stabili urbani nella ventesima parte delle percentuali rispettivamente stabilite all'art. 15 applicate all'importo di stima delle cose inventariate o consegnate, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- 2) per gli impianti industriali nella quindicesima parte delle rispettive percentuali stabilite all'art. 15, applicate all'importo di stima della cosa inventariata o consegnata, ovvero nel 12,264 per cento del canone di affitto annuo, se trattasi di beni affittati;
- 3) per i beni rustici posti in condizioni ordinarie:
lire 2.759,47 per ettaro, per fondi di area inferiore a ha. 20
lire 2.299,56 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 80
lire 1.931,63 per ettaro, sull'area eccedente fino a ha. 150
lire 1.655,68 per ettaro, sull'area eccedente oltre gli ha. 150
oltre il 4,599 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione per i primi 40 ettari e il 3,066 per cento sul rimanente canone.

In caso di mancanza del canone di affitto, dette percentuali sono applicate sui canoni correnti per beni analoghi.

I compensi previsti tanto per inventari o consegne di stabili urbani o rustici, quanto per quelli degli impianti industriali, presuppongono come ordinariamente avviene in pratica, che l'inventario o la consegna vengano redatti sulla scorta di precedenti consegne.

Quando invece esse siano da impostarsi ex novo, i compensi di cui sopra sono suscettibili dell'aumento del 30 per cento salvo eventuali compensi da valutarsi a discrezione per ricerche di titoli relativi a possesso ed in modo particolare per i diritti d'acqua.

La redazione di mappe o tipi è compensata in aggiunta con le norme del capo IV.

Per gli inventari di boschi, in cui sia richiesta la classificazione e la stazionatura delle piante di alto fusto, e per quelli di terreni con notevole consistenza, di colture legnose specializzate o promiscue, di parchi, di giardini e di vivai, i compensi di cui sopra sono suscettibili di aumento fino al 100 per cento.

Articolo 30.

Per i prospetti riassuntivi degli enti da portarsi a confronto nei bilanci di consegna e riconsegna (sommari del consegnato e riconsegnato e conseguenti conteggi di debito e di credito), è dovuto al professionista un compenso ad opera come segue:

- 1) per i beni stabili urbani l'onorario è valutato sul cumulo delle due partite finali di debito e credito, applicandosi a questo cumulo le aliquote delle perizie analitiche (articolo 24, capoverso 3), oltre 6,132 per cento sul canone di affitto del primo anno di locazione, salvo i casi di atti eccezionali (come ad esempio, per stabili centrali di grandi città) nel qual caso l'aggiunta viene ridotta discrezionalmente;
- 2) per gli impianti industriali idem;
- 3) per i beni rustici, i sommari e sommarioni in ragione di lire 643,87 l'ettaro, fino a 50 ettari e di lire 459,91 l'ettaro sull'eccedenza; la valutazione dei debiti e crediti in ragione di lire 1.103,79 l'ettaro oltre al 6,132 per cento sul cumulo delle somme, poste a debito e a credito, da applicarsi alla differenza fra consegnato e riconsegnato delle singole voci di ogni partita.

I compensi per le valutazioni delle eventuali opere di miglioria straordinaria sono determinati in aggiunta ai precedenti coi criteri dell'articolo 24 delle perizie estimative.

Se i bilanci vengono eseguiti in contraddittorio, gli onorari di cui ai precedenti capoversi 1), 2) e 3), per le valutazioni dei debiti e crediti sono suscettibili di aumento fino al cinquanta per cento (50%).

Per i beni rustici, nel caso che il professionista debba eseguire solamente i rilievi di riconsegna necessari alla redazione del bilancio e non sia quindi richiesta la formazione d'un regolare e completo testimoniale di stato, il compenso per i rilievi occorsi per la compilazione del bilancio è commisurato in ragione dei tre quinti dei compensi stabiliti dall'art. 29.

Articolo 31.

Per inventari, misurazioni e valutazioni di scorte rurali, fieni, paglie, piantagioni, oltre al rimborso delle spese di ogni natura anche per il personale manuale di aiuto, è dovuto all'ingegnere un compenso a quantità commisurato come segue:

a) per le scorte rurali:

	Misurazione	Valutazione
Fieni e stramaglie per mangimi al	L. 30,660	30,660

quintale

Paglie e lettieri per mangimi al L. 11,497 --

quintale

Legna in cataste al quintale L. 7,665 --

b) per le piantagioni in ragione del 6,132 per cento del valore di stima nei casi ordinari. Il compenso può ridursi fino al 3,066 per cento per i boschi di notevole estensione e regolarità.

Articolo 32.

Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Articolo 33.

Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art. 4.

Articolo 34.

Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze;

b) per estensioni maggiori, secondo la seguente tabella:

	in pianura		in collina		in montagna	
	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
1. Terreni nudi o poco alberati con scarsi particolari di strade, case e corsi d'acqua: per ettaro...L.	2.759,47	2.299,56	3.679,30	2.759,47	4.599,12	3.679,30
2. Terreni frastagliati da piantagioni, strade, corsi d'acqua e paludosi: per ettaro...L.	3.679,30	3.219,38	4.599,12	3.679,30	5.518,95	4.599,12
3. Terreni a boschi, vigneti e frutteti: per ettaro...L.	4.599,12	4.139,21	5.518,95	4.599,12	6.438,77	5.518,95

Viene applicato in aggiunta un compenso di lire 919,82 per ogni particella inferiore ai 500 mq. e di lire 459,91 se superiore ai 100 mq. con indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di piani o tipi parcellari, frazionamento e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere aumentati fino al 100%.

In caso di lottizzazione per vendita, di cui occorranò descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili di trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere aumentati fino al 150 per cento.

Articolo 35.

Per la formazione di planimetrie di abitati da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;

b) per estensione superiore a 5 ettari, secondo la tabella seguente:

		in pianura		in collina		in montagna	
		scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000	scala 1/1000	scala 1/2000
Per ettaro	L.	9.198,25	7.358,60	11.037,90	9.198,25	13.797,37	11.037,90

Articolo 36.

Ai disegni di strisce di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la

tabella dell'art. 34 con un aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

Articolo 37.

Nel caso in cui il tipo planimetrico sia disegnato in scala maggiore di 1 a 1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala 1 a 1000 aumentati del 20 per cento.

Analogamente, per i tipi in scala minore di 1 a 2000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi in scala di 1 a 2000 aumentati del 20 per cento.

Articolo 38.

Gli onorari per la formazione di tipi planimetrici, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di tre quinti di quelli indicati nella tabella dell'art. 34.

Articolo 39.

Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art. 34.

Articolo 40.

Il computo della superficie è compensato in più con lire 1.839,65 a 2.759,47 per ettaro, oltre il compenso fisso di lire 459,91 per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

Articolo 41.

Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

Articolo 42.

Per la formazione originale di piani quotati i compensi dell'art. 34 vengono aumentati del 40%, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60%, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art. 34 sono suscettibili di aumento fino all'80%.

Per il rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art. 34 ridotti al 50% se per punti isolati ed al 70% se con tracciamento delle curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Articolo 43.

I disegni delle piante di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente con l'aggiunta di una somma fissa di lire 4.599,12.

	SCALA DEL DISEGNO			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari...L.	da 41,392 a 55,189	da 27,594 a 41,392	27,594	13,797
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza...L.	da 96,581 a 137,973	da 68,986 a 110,379	68,986	41,392

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25%.

Per i disegni delle sezioni verticali necessarie a definire l'edificio l'onorario viene valutato in ragione di lire 5,518 a 9,198 per ogni metro cubo di volume dell'edificio a seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

Articolo 44.

La rappresentazione dei prospetti di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di lire 4.599,12 è retribuita in ragione di lire 55,18 a lire 183,96 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei particolari ornamentali sono retribuiti a vacanze.

Le spese dei ponti e dei mezzi d'opera occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

Articolo 45.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, gli onorari per le prestazioni inerenti alle cave ed alle miniere sono di regola determinati a percentuale ovvero a quantità con le modalità indicate negli articoli seguenti; sono in ogni caso computati a parte ed in aggiunta i compensi a vacanze per le prestazioni di cui all'articolo 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6.

Articolo 46.

Prospezione geologica mineraria di una regione, determinazione geognostica da tracciare su topografia al 50.000 e relativa relazione da lire 459,91 a lire 919,82 per ogni ettaro, secondo la seguente tabella:

Fino a 50 ettari	L. 45.991,26
Per ogni ettaro in più oltre i 50 fino a 100 ettari	L. 735,86
Per ogni ettaro in più oltre i 100 ettari	L. 459,91

Articolo 47.

Visita a permessi minerari di prima prospezione senza lavori, determinazione geognostica del suolo, del permesso e degli affioramenti di sostanze minerarie utili, e presunzione del loro valore industriale: la stessa tariffa come all'art. 46 più un compenso fisso di lire 36.793.

Per il caso in cui la prospezione abbia per scopo la domanda di ricerca in base alla nuova legge mineraria, con delimitazioni segnate su topografia al 25.000 e redazione di tre piani al 10.000 la tariffa indicata al primo capoverso del presente articolo viene aumentata del 25 per cento.

Articolo 48.

Visita a permessi minerari in lavorazione ed a miniere tanto in esercizio che inattive, con relazione sulla geognostica del suolo del territorio sui giacimenti e su tutti i lavori accessibili: il compenso è valutato per ogni metro cubo di giacimento compreso fra le rocce incassanti, in base alla seguente tabella:

fino a 1.000 metri cubi	L. 91,982
per ogni metro cubo oltre i 1.000 fino a 10.000	L. 36,793
per ogni metro cubo oltre i 10.000 fino a 25.000	L. 27,594
per ogni metro cubo oltre i 25.000 fino a 50.000	L. 18,396
per ogni metro cubo oltre i 50.000	L. 9,198

Articolo 49.

Progetto ed esecuzione di costruzioni ed impianti industriali annessi alle cave od alle miniere: i relativi onorari vengono determinati applicando le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Articolo 50.

Stime di cave e miniere. Per la compilazione della stima di una cava o di una miniera, corredata della descrizione dei luoghi del bacino geologico e delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali annessi, l'onorario viene liquidato a percentuale in base alla seguente tabella con un minimo di lire 15.330.

Per un valore fino a	L.	5.000.000	3,066%
Sul di più fino a	L.	10.000.000	2,452%
» »	L.	25.000.000	1,839%
» »	L.	50.000.000	1,226%

»	»	L.	75.000.000	0,613%
»	»	L.	100.000.000	0,306%
»	»	L.	500.000.000	0,245%
»	»	L.	1.000.000.000	0,183%
Sul di più				0,122%

L'onorario viene determinato applicando le suesposte percentuali al valore complessivo del giacimento, delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti industriali quando la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti è fatta in modo molto sommario.

Quando invece per questi enti si richiede una stima meno sommaria ovvero la stima particolareggiata od analitica, l'onorario dovuto per la stima del giacimento viene determinato applicando le percentuali suesposte al valore del solo giacimento e l'onorario dovuto per la stima delle costruzioni, dei cantieri e degli impianti viene liquidato a parte ed in aggiunta con le norme di cui al capo II.

Articolo 51.

Divisione, ampliamenti e fusione di cave e miniere: per i progetti di divisione, ampliamenti e fusioni di cave e miniere con assegnazione delle quote in base a titoli di proprietà, l'onorario viene liquidato con le modalità di cui al precedente articolo con l'aumento del 10%.

Articolo 52.

Ferma restando l'applicazione delle norme generali, in quanto non modificate dalle seguenti, per la determinazione degli onorari per prestazioni inerenti all'ingegneria navale si seguono le seguenti particolari modalità.

Articolo 53.

Quando l'ingegnere navale debba permanere fuori residenza, all'estero o in navigazione, gli onorari a vacazione di cui all'articolo 4 vengono aumentati del 50 per cento.

Articolo 54.

Agli effetti della determinazione degli onorari, le prestazioni dell'ingegnere navale possono riguardare:

- 1) nuove costruzioni;
- 2) lavori di riparazione o trasformazione;
- 3) liquidazioni;
- 4) salvataggi e recuperi;
- 5) perizie di accertamento o valutazione di danni;
- 6) perizie per valutazione di navi.

Nel caso di cumulo di alcuni fra gli incarichi qui specificati relativamente ad uno stesso lavoro, si applicano al 100 per cento la tariffa relativa all'incarico principale ed al 30 per cento quelle relative agli incarichi secondari.

Articolo 55. TARIFFA I. - Nuove costruzioni

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO	
Fino a	L.	2.000.000	12,264%
Sul di più fino a	L.	5.000.000	9,198%
»	»	20.000.000	4,599%
»	»	50.000.000	2,299%
»	»	100.000.000	0,919%
»	»	200.000.000	0,827%
»	»	300.000.000	0,705%
»	»	500.000.000	0,613%
»	»	1.000.000.000	0,490%
»	»	2.000.000.000	0,367%
Sul di più			0,306%

I-a) Per progetti dettagliati si applica la tariffa I al 100 per cento sul costo dello scafo, dell'allestimento e dell'apparato motore.

Il progetto dettagliato comprende l'insieme dei piani dello scafo da presentare ai registri di classificazione (sezione maestra e piano dei ferri) per la approvazione del progetto di una nave, il piano di costruzione, gli elementi della carena, lo studio della stabilità e dell'assetto, i piani dei ponti, il piano generale dell'apparato motore corredato dei dati principali e degli altri richiesti dai registri di classificazione e il preventivo di costo.

Nella tariffa I al 100 per cento è compreso il compenso per quelle variazioni che si debbono introdurre nei disegni su richiesta dei registri di classificazione.

E' pure compreso il compenso per la formazione delle specifiche, l'assistenza al committente del contratto col costruttore fino all'inizio dell'opera.

Per i piani particolareggiati di parte dell'apparato motore, di parti dello scafo e dell'arredamento del piroscafo il compenso deve convenirsi.

I-b) Per progetti di massima di scafi, apparati motori ed allestimento si applica il 50 per cento della tariffa I.

I-c) Per revisione di progetti altrui o di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa I.

Per ogni progetto od offerta in più relativa allo stesso lavoro il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa I.

I-d) Per assistenza e lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa I, oltre le precedenti competenze.

Articolo 56. TARIFFA II. - Lavori di riparazione o trasformazioni.

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO	
Fino a	L.	500.000	12,264%
Sul di più fino a	L.	1.000.000	11,651%
» »	L.	2.000.000	10,731%
» »	L.	3.000.000	9,198%
» »	L.	5.000.000	7,665%
» »	L.	10.000.000	6,132%
» »	L.	25.000.000	3,679%
» »	L.	50.000.000	1,839%
» »	L.	100.000.000	1,533%
» »	L.	200.000.000	1,226%
» »	L.	400.000.000	1,073%
» »	L.	650.000.000	0,919%
» »	L.	1.000.000.000	0,766%
Sul di più			0,613%

II-a) Per controllo dettagliato con specifiche, assistenza ai lavori e relativi controlli, ecc., si applica la tariffa al 100 per cento.

II-b) Per progetti di massima si applica il 30 per cento della tariffa II.

II-c) Per revisione di progetti altrui e di offerte: per un solo progetto od una sola offerta si applica il 20 per cento della tariffa II.

Per ogni progetto ed ogni offerta in più, il compenso viene aumentato del 5 per cento della tariffa II.

II-d) Per l'assistenza ai lavori e relativi controlli si applica il 50 per cento della tariffa II.

Articolo 57. TARIFFA III. - Liquidazioni.

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO	
Fino a	L.	500.000	3,066%
Sul di più fino a	L.	1.000.000	2,912%
» »	L.	2.000.000	2,759%
» »	L.	3.000.000	2,452%
» »	L.	5.000.000	2,146%
» »	L.	10.000.000	1,533%
» »	L.	25.000.000	0,919%
» »	L.	50.000.000	0,613%
» »	L.	100.000.000	0,551%

»	»	L.	200.000.000	0,490%
»	»	L.	400.000.000	0,429%
»	»	L.	650.000.000	0,367%
»	»	L.	1.000.000.000	0,306%
Sul di più				0,245%

III-a) Per la liquidazione delle fatture relative a lavori progettati e diretti da altri, compresi i relativi controlli ed i computi metrici, si applica la tariffa III al 100 per cento.

III-b) Per liquidazione delle fatture relative a lavori diretti dal professionista si applica il 50 per cento della tariffa III.

III-c) Per liquidazione delle fatture senza aver visto i lavori si applica il 30 per cento della tariffa III.

Articolo 58. TARIFFA IV. - Salvataggi e recuperi

(Tariffa a base percentuale dei lavori da salvare per corpo e merci)

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO		
Fino a	L.	500.000	12,264%	
Sul di più fino a	L.	1.000.000	11,651%	
»	»	L.	2.000.000	10,731%
»	»	L.	3.000.000	9,198%
»	»	L.	5.000.000	7,665%
»	»	L.	10.000.000	6,132%
»	»	L.	25.000.000	3,679%
»	»	L.	50.000.000	1,839%
»	»	L.	100.000.000	1,533%
»	»	L.	200.000.000	1,226%
»	»	L.	400.000.000	1,073%
»	»	L.	650.000.000	0,919%
»	»	L.	1.000.000.000	0,766%
Sul di più			0,613%	

IV-a) Per direzione di lavori di salvataggio e recupero senza la gestione amministrativa, si applica la tariffa IV al 100 per cento.

IV-a') Per lo studio del recupero, senza direzione dei lavori e senza assistenza, si applica il 30 per cento della tariffa IV.

IV-b) Per assistenza ai lavori senza averne la direzione si applica il 50 per cento della tariffa IV.

IV-c) Per sopralluoghi isolati o pareri tecnici i compensi sono da stabilire caso per caso.

Articolo 59. TARIFFA V. - Perizie per accertamento e valutazione di danni.

IMPORTO DELL'OPERA		ONORARIO PER OGNI 100 LIRE DELL'IMPORTO		
Fino a	L.	500.000	6,132%	
Sul di più fino a	L.	1.000.000	5,825%	
»	»	L.	2.000.000	5,365%
»	»	L.	3.000.000	4,599%
»	»	L.	5.000.000	3,832%
»	»	L.	10.000.000	3,066%
»	»	L.	25.000.000	1,839%
»	»	L.	50.000.000	0,919%
»	»	L.	100.000.000	0,827%
»	»	L.	200.000.000	0,735%
»	»	L.	400.000.000	0,613%
»	»	L.	650.000.000	0,551%
»	»	L.	1.000.000.000	0,459%
Sul di più			0,306%	

V-a) Per accertamento dei danni, computi metrici per la valutazione, trattative con l'assicuratore od armatore per l'accordo si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-b) Per l'accertamento dei danni e loro valutazione si applica il 50 per cento della tariffa V.

V-c) Per perizie giudiziarie e stragiudiziali per accertamento di danni e causali di essi si applica la tariffa V al 100 per cento.

V-d) Per l'assistenza a perizie nell'interesse di una parte si applica l'80 per cento di quanto è stabilito nella tariffa V-a), V-b),

V-c) ove non sia presentata relazione; il 100 per cento se è presentata relazione.

Articolo 60. TARIFFA VI. - Perizie per valutazioni di navi.

(Tariffa a base in ragione della stazza lorda ed in relazione al tipo di bastimento).

VI-a) -- Piroscafi e motonavi da carico:

fino a tonn. di stazza lorda	300,	L. 61,321	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1000,	L. 45,987	per tonn.
sul di più fino a tonn.	2000,	L. 30,625	per tonn.
sul di più fino a tonn.	3000,	L. 22,985	per tonn.
sul di più fino a tonn.	4000,	L. 15,318	per tonn.
sul di più fino a tonn.	5000,	L. 7,650	per tonn.
sul di più fino a tonn.	8000,	L. 4,587	per tonn.
oltre tonnellate	8000,	L. 3,063	per tonn.

VI-b) Piroscafi e motonavi cisterna, vale la tariffa VI-a) al 115 per cento.

VI-c) Piroscafi e motonavi frigoriferi o miste, vale la tariffa VI-a) al 125 per cento.

VI-d) Piroscafi e motonavi per passeggeri e navi di lusso; onorari da concordarsi in misura non minore di quelli derivanti dalla tabella VI-a) al 125 per cento.

VI-e) -- Velieri:

fino a tonn. stazza lorda	300,	L. 45,987	per tonn.
sul di più fino a tonn.	600,	L. 36,779	per tonn.
sul di più fino a tonn.	900,	L. 30,625	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1200,	L. 24,525	per tonn.
sul di più fino a tonn.	1500,	L. 18,381	per tonn.
oltre le tonnellate	1500,	L. 9,190	per tonn.

VI-f) Motovelieri, draghe e pontoni biga; vale la tariffa VI-e) al 125 per cento.

VI-g) Velieri e motovelieri cisterna; valgono rispettivamente le tariffe VI-e) e VI-f) al 115 per cento.

VI-h) Nelle stime di valori di demolizione si applica il 20 per cento della tariffa.

Articolo 61.

Per i lavori o progetti di impianto di cantieri navali, per costruzione o riparazione di navi e di officine relative, per progetti e costruzioni di bacini, per perizie di cantieri, ecc., si applicano le norme di cui al capo II della presente tariffa.

Articolo 62.

Per studi di varo e di mancato varo, per collaudo di materiali diversi presso stabilimenti, per collaudi e prove idrauliche e prove di macchinari i compensi sono da stabilire caso per caso a discrezione del professionista.

TABELLA A

Onorari a percentuale dovuti al professionista per ogni cento lire di importo dell'opera. La tabella è prolungata oltre i 500 milioni e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.

IMPORTO DELLE OPERE (Lire)	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14												
	Costruzioni edilizie							Impianti industriali completi			Impianti di servizi generali		
	Ia	Ib	Ic	Id	Ie	If	Ig	Ila	Ilb	Ilc	IIla	IIlb	IIlc
250.000	21,462	26,368	30,967	35,566	67,453	24,528	33,420	38,326	53,656	68,986	53,656	57,489	76,652
500.000	19,929	24,988	29,587	33,880	58,255	22,995	32,193	30,660	42,925	55,189	42,925	45,991	61,321
1.000.000	18,396	22,689	27,441	31,733	52,123	22,075	29,741	26,368	36,793	49,057	36,793	39,245	52,123
2.500.000	15,330	18,856	23,608	27,594	44,458	19,929	25,448	19,929	27,901	36,793	27,901	29,894	40,778
5.000.000	13,184	15,330	19,929	24,528	39,859	17,783	21,462	15,330	22,075	29,434	21,462	22,995	31,887
10.000.000	11,037	13,184	17,170	22,075	35,259	15,637	18,396	12,264	17,170	22,689	17,170	18,396	24,528
15.000.000	10,731	13,030	16,863	21,462	32,193	14,563	16,863	11,497	16,096	20,696	16,096	17,323	23,302
20.000.000	9,964	12,724	16,096	20,696	30,660	13,797	16,096	10,731	15,023	19,316	15,023	16,096	21,462
30.000.000	9,658	12,264	15,330	19,316	27,594	13,030	15,330	9,964	13,950	17,936	13,950	15,023	19,929
40.000.000	9,198	11,497	14,563	19,009	26,061	12,264	14,563	9,198	12,877	16,556	12,877	13,797	18,396
50.000.000	8,891	10,731	13,797	18,396	24,528	11,497	13,797	8,738	12,264	15,790	12,264	13,184	17,476
100.000.000	7,665	9,198	12,264	15,330	21,462	9,964	12,264	7,665	9,198	13,797	10,731	11,497	15,330
150.000.000	6,745	7,971	11,037	13,337	19,009	8,738	11,037	6,745	7,665	11,957	9,351	9,964	13,490
200.000.000	6,132	7,358	9,964	11,804	16,863	7,818	9,964	5,978	6,438	10,118	8,125	8,738	11,957
250.000.000	5,825	6,745	9,044	10,577	15,023	7,205	9,044	5,365	6,285	8,585	7,205	7,818	10,731
300.000.000	5,518	6,285	8,278	9,658	13,490	6,592	8,278	4,905	5,672	7,358	6,592	7,205	9,811
400.000.000	5,212	6,132	7,205	8,585	11,651	5,978	7,051	4,292	4,905	6,132	5,672	6,285	8,585
500.000.000	5,059	5,825	6,438	7,971	10,424	5,518	6,285	3,832	4,599	5,212	5,059	5,672	7,665
600.000.000	4,833	5,799	6,162	7,619	9,964	5,273	6,156	3,663	4,395	4,982	4,833	5,422	7,327
700.000.000	4,664	5,599	5,948	7,362	9,631	5,098	5,948	3,541	4,248	4,815	4,664	5,238	7,082
800.000.000	4,537	5,444	5,768	7,139	9,338	4,945	5,766	3,434	4,119	4,669	4,537	5,078	6,868
900.000.000	4,415	5,297	5,619	6,960	9,099	4,815	5,619	3,344	4,012	4,548	4,415	4,951	6,688
1.000.000.000	4,369	5,243	5,553	6,878	8,994	4,761	5,553	3,306	3,966	4,496	4,369	4,892	6,611
1.500.000.000	4,031	4,837	5,129	6,351	8,309	4,395	5,131	3,052	3,663	4,154	4,031	4,518	6,105
2.000.000.000	3,832	4,599	4,879	6,040	7,899	4,180	4,879	2,901	3,484	3,950	3,832	4,296	5,810
3.000.000.000	3,526	4,231	4,524	5,604	7,327	3,878	4,524	2,693	3,230	3,663	3,526	3,985	5,385
4.000.000.000	3,361	4,036	4,279	5,297	6,931	3,668	4,279	2,547	3,055	3,464	3,361	3,771	5,094
5.000.000.000	3,219	3,823	4,101	5,076	6,640	3,512	4,101	2,439	2,928	3,320	3,219	3,611	4,879
Oltre 5 mil.(*)	2,682	3,219	3,418	4,230	5,533	2,927	3,418	2,033	2,440	2,766	2,682	3,009	4,066

**IMPORTO
DELLE
OPERE (Lire)**

CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14

	Impianti elettrici			Macchine isolate V	Ferrovie o strade		Opere idrauliche			Acquedotti e fognature VIII	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali		
	IVa	IVb	IVc		Vla	Vlb	Vlla	Vllb	Vllc		IXa	IXb	IXc
250.000	45,991	38,326	30,660	61,321	18,703	23,608	21,462	24,528	26,368	26,368	24,528	30,967	35,750
500.000	36,793	30,660	24,528	45,991	17,629	22,689	19,929	23,455	24,988	24,988	23,455	29,434	33,880
1.000.000	30,660	25,755	20,849	38,326	15,790	20,696	17,783	19,929	22,689	22,689	19,929	27,441	31,733
2.500.000	23,915	19,929	15,943	30,047	12,417	17,323	14,257	15,637	18,856	18,856	15,637	22,995	27,134
5.000.000	18,396	15,330	12,264	21,155	10,271	14,410	11,037	13,490	15,943	15,177	12,264	19,009	22,689
10.000.000	14,717	12,264	9,811	15,330	9,198	13,337	9,198	10,424	13,184	13,184	10,271	17,170	20,236
15.000.000	13,797	11,497	9,198	12,877	8,738	12,724	8,738	9,658	12,570	12,570	9,658	15,637	19,316
20.000.000	12,877	10,731	8,585	12,264	8,431	12,585	8,431	9,198	11,957	11,957	9,198	15,330	18,703
30.000.000	11,957	9,964	7,971	11,344	7,665	11,651	7,665	8,585	10,884	10,884	8,585	14,717	17,476
40.000.000	11,037	9,198	7,358	--	6,898	11,037	6,898	7,971	9,964	9,964	7,971	14,103	16,403
50.000.000	10,424	8,738	7,051	9,504	6,132	10,424	6,132	7,358	9,198	9,198	7,358	13,490	15,330
100.000.000	9,198	7,665	6,132	6,898	4,599	8,431	4,599	5,365	6,132	7,665	5,825	10,424	12,264
150.000.000	8,431	6,745	5,518	--	4,292	7,665	4,292	--	--	6,438	5,212	8,891	10,271
200.000.000	7,818	6,132	5,059	4,599	4,139	7,358	4,139	--	--	6,132	4,905	8,278	9,658
250.000.000	7,358	5,825	4,752	--	3,985	7,051	3,985	--	--	5,825	4,599	7,818	9,044
300.000.000	7,051	5,518	4,445	--	3,832	6,745	3,832	4,599	5,212	5,518	4,292	7,358	8,738
400.000.000	6,754	5,212	4,292	--	3,679	6,438	3,679	--	--	5,212	3,985	7,051	8,431
500.000.000	6,438	4,905	4,139	--	3,526	6,132	3,526	4,445	5,059	5,059	3,679	6,745	8,125
2600.000.000	6,156	4,691	3,955	--	3,484	5,965	3,434	4,384	5,008	4,833	3,580	6,410	7,910
700.000.000	5,948	4,531	3,821	--	3,466	5,856	3,403	4,323	4,940	4,671	3,464	6,197	7,542
800.000.000	5,766	4,395	3,705	--	3,453	5,744	3,250	4,261	4,868	4,533	3,346	5,989	7,297
900.000.000	5,619	4,281	3,611	--	3,414	5,630	3,219	4,200	4,800	4,417	3,208	5,751	7,051
1.000.000.000	5,553	4,233	3,571	--	3,398	5,472	3,188	4,139	4,726	4,364	3,162	5,656	6,756
1.500.000.000	5,131	3,909	3,298	--	3,230	4,809	3,035	4,047	4,623	4,031	2,777	4,971	6,657
2.000.000.000	4,879	3,718	3,136	--	3,116	4,448	2,882	3,924	4,480	3,832	2,522	4,511	5,849
3.000.000.000	4,524	3,449	2,908	--	3,081	4,349	2,728	3,740	4,272	3,556	2,406	4,310	5,308
4.000.000.000	4,279	3,280	2,748	--	3,004	4,292	2,636	3,556	4,064	3,361	2,393	4,292	5,063
5.000.000.000	4,101	3,123	2,636	--	2,947	4,235	2,514	3,372	3,850	3,221	2,369	4,242	5,028
Oltre 5 mil. (*)	3,418	2,602	2,197	--	2,456	3,526	2,095	2,810	3,208	2,684	1,974	3,535	4,190

(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importi superiori a 5 miliardi si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA B

	CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART. 14									
	I a-b-c-d	I e	I f-g	II III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
a) Progetto di massima	0,10	0,12	0,08	0,12	0,08	0,12	0,07	0,04-0,07	0,10	0,07
b) Preventivo sommario	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,03	0,03	0,01-0,02	0,03	0,03
c) Progetto esecutivo	0,25	0,28	0,28	0,22	0,18	0,30	0,15	0,15-0,12	0,15	0,20
d) Preventivo particolareggiato	0,10	0,08	0,08	0,10	0,07	0,07	0,12	0,05-0,04	0,05	0,05
e) Particolari costruttivi e decor.	0,15	0,20	0,04	0,08	0,05	0,08	0,10	0,15	0,12	0,20
f) Capitolati e contratti	0,03	0,03	0,05	0,10	0,10	-	0,08	0,10	0,10	0,10
g) Direzione lavori	0,25	0,20	0,35	0,15	0,20	0,15	0,25	0,30	0,25	0,20
h) Prove di officina	-	-	-	-	-	0,12	-	-	-	-
i) Assistenza al collaudo	0,03	0,02	0,03	0,15	0,20	0,13	0,05	0,05	0,05	0,10
l) Liquidazione	0,07	0,05	0,07	0,05	0,10	-	0,15	0,15	0,15	0,05

TABELLA C -- COLLAUDO ART. 19-B DELLA TARIFFA

IMPORTO DELLE OPERE	Percentuale su ogni cento lire di importo delle opere	
	senza reparto a)	con il reparto b)
1.000.000	3,066	3,985
2.000.000	2,698	3,495
3.000.000	2,452	3,188
5.000.000	2,146	2,790
10.000.000	1,471	1,900
15.000.000	1,073	1,379
20.000.000	0,889	1,165
30.000.000	0,643	0,827
40.000.000	0,551	0,705
50.000.000	0,475	0,613
60.000.000	0,429	0,551
70.000.000	0,398	0,521
80.000.000	0,383	0,490
90.000.000	0,367	0,459
100.000.000	0,352	0,444
150.000.000	0,279	0,361
200.000.000	0,236	0,306
300.000.000	0,190	0,245
500.000.000	0,150	0,196

Per importi maggiori resta fissata l'applicazione dell'ultima aliquota.

TABELLA D -- COEFFICIENTI DI ADEGUAMENTO (ART. 19 c)

Anno di aggiudicazione dell'appalto	Coefficiente di adeguamento al 1947 dell'importo delle opere
1938	55,--
1939	47,83
1940	36,67
1941	28,95
1942	23,40
1943	15,71
1° semestre 1944	9,17
2° semestre 1944	3,93
1° semestre 1945	2,33
2° semestre 1945	2,02
1° semestre 1946	2,02
2° semestre 1946	1,67

Al nuovo importo virtuale risultante va applicata la corrispondente aliquota di compenso -- ove occorra, interpolata, -- contenuta nella tabella sopra riportata.

TABELLA E -- ONORARI PER LA MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

IMPORTO DELL'OPERA	Per ogni 100 lire d'importo
Fino a 5 milioni	L. 1,839
Sul di più fino a 20 milioni	L. 1,686
Sul di più fino a 50 milioni	L. 1,533
Sul di più fino a 100 milioni	L. 1,226
Oltre 100 milioni e per qualsiasi imp	L. 1,073

Per i lavori delle altre classi tali percentuali saranno ridotte del 30 per cento.

Gli onorari di cui alla tabella E, se riferiti a contabilità riguardanti lavori di ripristino, trasformazione, ampliamenti e manutenzione, saranno maggiorati come appresso: per riparazioni e trasformazioni del 20%; per aggiunte e ampliamenti, del 10%; per ordinaria manutenzione, del 40%.

TABELLA F

Onorari dovuti al professionista per perizie estimative particolareggiate per ogni mille lire di importo stimato. La tabella è prolungata oltre i 500 milioni e fino a 5 miliardi a norma dell'art. 3 del D.M. 21-8-1958.

IMPORTO STIMATO	Costruzioni edilizie	Impianti industriali completi	Impianti di servizi generali	Impianti elettrici	Macchine isolate	Ferrovie o strade	Opere idrauliche	Acquedotti e fognature	Ponti, manufatti isolati, strutture speciali
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
250.000	52,123	52,123	55,189	39,859	58,255	27,594	27,594	30,660	36,793
500.000	34,340	34,340	36,793	24,528	36,793	18,089	18,703	19,929	23,608
1.000.000	27,594	27,594	29,434	19,622	30,660	16,556	15,934	18,089	22,075
2.500.000	22,382	22,382	23,915	15,943	23,915	13,797	12,570	15,023	18,396
5.000.000	17,170	17,170	18,396	12,264	16,863	11,651	10,731	12,264	15,330
10.000.000	13,797	13,797	14,717	9,811	12,264	10,731	8,278	10,424	13,797
15.000.000	12,877	12,877	13,797	9,198	10,424	10,118	7,665	10,118	12,570
20.000.000	11,957	11,957	12,877	8,585	9,811	9,811	7,358	9,504	12,264
30.000.000	11,037	11,037	11,957	7,971	9,198	9,198	6,745	8,585	11,651
40.000.000	10,424	10,424	11,037	7,358	7,971	8,891	6,438	7,971	11,344
50.000.000	9,811	9,811	10,424	7,051	7,358	8,278	5,825	7,358	10,731
100.000.000	7,358	7,358	9,198	6,132	6,132	6,745	4,292	6,132	9,198
200.000.000	4,905	4,905	7,665	5,212	4,905	5,212	3,066	4,905	7,665
300.000.000	4,292	4,292	6,745	4,905	4,292	4,905	2,606	4,292	6,745
500.000.000	3,679	3,679	6,132	4,292	3,679	4,292	2,299	3,679	6,132
600.000.000	3,659	3,659	5,860	4,180	--	4,108	2,069	3,659	5,978
700.000.000	3,530	3,530	5,659	3,990	--	3,990	1,885	4,942	5,702
800.000.000	3,429	3,429	5,492	3,863	--	3,863	1,839	3,429	5,573
900.000.000	3,344	3,344	5,352	3,801	--	3,801	1,747	3,344	5,512
1.000.000.000	3,306	3,306	5,291	3,679	--	3,679	1,701	3,306	5,089
1.500.000.000	3,055	3,055	4,846	3,464	--	3,464	1,609	3,055	4,837
2.000.000.000	2,901	2,901	4,660	3,320	--	3,320	1,379	2,901	4,487
3.000.000.000	2,691	2,691	4,371	3,250	--	3,250	1,149	2,691	4,242
4.000.000.000	2,544	2,544	4,101	3,046	--	3,046	1,011	2,544	4,064
5.000.000.000	2,441	2,441	3,924	2,875	--	2,875	0,919	2,441	3,942
Oltre 5 mil.(*)	2,034	2,034	3,269	2,396	--	2,396	0,766	2,034	3,269

(*) A norma del D.M. 11-6-1987 per importo stimato superiore a 5 miliardi si applicano le percentuali fissate dal precedente D.M. 29-6-1981 (riportate nell'ultima riga della presente tabella).

TABELLA G (art. 27-a)

Anno a cui si riferiscono i prezzi della perizia estimativa	Maggiorazione dell'onorario
Fino al 31 dicembre 1940	550%
Fino al 31 dicembre 1941	450%
Fino al 31 dicembre 1942	350%
Fino al 31 dicembre 1943	250%
Fino al 31 dicembre 1944	100%
Fino al 31 dicembre 1945	20%
Fino al 31 dicembre 1946	15%